



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 98 dell'11 Gennaio 2018

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

### **RECLAMO n.31 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 30.11.2017(inibizione a svolgere ogni attività del dirigente TOMASELLI Francesco fino al 30.7.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il legale della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;  
ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni dell'arbitro dinnanzi a questa Corte non c'è nota di volontà da parte del Tomaselli di voler sputare nei confronti dell'arbitro e che non può configurarsi alcun tentativo dovendosi l'episodio configurarsi come comportamento offensivo e irrispettoso e che, pertanto, la sanzione come comminata va diminuita, considerate le altre condotte del Tomaselli;  
ritenuto che lo stesso Tomaselli ha dichiarato e provato di aver inoltrato atto di querela nei confronti del direttore di gara, senza preventiva autorizzazione, prevista dall'art.30 dello Statuto Federale;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a carico di TOMASELLI Francesco fino al 31 MAGGIO 2018 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.  
Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**RECLAMO n.34 della Società G.S. ANTONIMINA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 07.12.2017 (squalifica dei calciatori ALVARO Giuseppe e TERRANOVA Andrea per CINQUE giornate, squalifica del calciatore CARABETTA Rocco fino al 31.01.2018, in qualità di capitano, in luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza contro l'arbitro).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo,  
ritenuto che la ricostruzione dei fatti prospettata dal Giudice Sportivo ed attestata in maniera chiara ed inequivoca dalle risultanze ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, non è inficiata dalle argomentazioni addotte dalla reclamante;  
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice ai calciatori Alvaro Giuseppe e Terranova Andrea sono congrue ed adeguate alle fattispecie contestate;  
ritenuto che, in merito alla posizione del Capitano Carabetta Rocco, la società ha identificato nella persona di Luly Vincenzo, assistente di parte, quale responsabile dell'atto di violenza contro l'arbitro;

P.Q.M.

rigetta il reclamo avverso la squalifiche dei calciatori ALVARO Giuseppe e TERRANOVA Andrea;  
revoca la squalifica al calciatore CARABETTA Rocco e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'assistente di parte LULY Vincenzo;  
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.35 della Società A.S.D. AGID DIPIGNANO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 07.12.2017 (squalifica del calciatore SPIZZIRRI Carlo fino al 15.02.2018).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
ritenuto che il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Aloe Paolo, Presidente della società, e trasmesso con racc. in data 14/12/2017;  
rilevato che alla data di sottoscrizione del reclamo il dirigente era inibito a svolgere ogni attività fino al 31/12/2017, in forza di delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n.18 del 7/12/2017 della Delegazione Provinciale di Cosenza;  
considerato che, pertanto, il reclamo è inammissibile perché proposto da dirigente non abilitato, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett.a), del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.36 del Sig.DEFILIPPO Giuseppe (tesserato Società A.S.D. U.S. Girifalco)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 SGS del 14.12.2017 (squalifica fino al 20.01.2018).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
rilevato che il reclamo, intestato al sig. Giuseppe Defilippo, è contenuto in un documento di pec, trasmesso in data 19/12/2017 dall'indirizzo di posta elettronica [usgirifalco@pec.it](mailto:usgirifalco@pec.it), senza sottoscrizione;  
considerato che l'art. 33, comma 5, del C.G.S. richiede espressamente la sottoscrizione delle parti o di un loro procuratore, a pena di inammissibilità;  
ritenuto che, in ogni caso, non è possibile riferire il reclamo contenuto nel documento informatico al sig. Giuseppe De Filippo, che non è il titolare della casella di pec da cui proviene;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n. 37 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 30.11.2017 (squalifica del calciatore POSTORINO Antonio fino al 15.08.2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la reclamante non ha contestato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ascritti, evidenziando la mancanza di volontà lesiva del calciatore Postorino Antonio, che ha ammesso la proprie responsabilità; tuttavia, appare conforme a giustizia rimodulare la sanzione tenuto conto che il gesto, seppure deplorabile, non ha sortito effetti lesivi; e tenuto anche conto del comportamento collaborativo dell'incolpato e della sua giovane età.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore POSTORINO Antonio fino la 13.07.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.  
Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

**RECLAMO n. 38 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.12.2017 (squalifica dei calciatori PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino per SEI gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della società reclamante;

ritenuto che alla stregua dello stesso rapporto arbitrale i fatti ascritti a PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino vanno diversamente valutati poiché nel comportamento dei giocatori non può rinvenirsi alcun tentativo di aggressione per l'insussistenza di atti idonei a realizzare l'evento non concretizzatosi per motivi indipendenti alla volontà dell'agente;

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica in considerazione dei fatti costituenti illecito disciplinare da inquadrare nelle espressioni offensive rivolte all'arbitro.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino a DUE giornate effettive di gare e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi